



*Il Ministro
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo Codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 75, comma 1, del predetto decreto legislativo, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione;

Visto, in particolare, l'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 49, comma 5-ter, lettera f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che prevede che "*il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2*";

Vista la Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»);

Visto il Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;

Visto il Regolamento (UE) 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

Considerato che i requisiti di idoneità alla circolazione previsti dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i veicoli completi prodotti in serie sono accertati attraverso la procedura di omologazione del tipo in base alle pertinenti norme e che gli Stati membri non vietano né limitano od ostacolano l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione dei veicoli conformi ai succitati regolamenti europei;

Considerata l'esigenza di individuare i veicoli di cui al comma 4 del novellato articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

DECRETA

Art. 1

1. Sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2 dell'articolo 75, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 i veicoli di tipo omologato destinati al trasporto di persone indicati all'articolo 85, comma 2, lettera f), nonché i veicoli non rispondenti al Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 o alla Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 o al Regolamento (UE) 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 o omologati con deroghe rispetto alle prescrizioni delle precedenti disposizioni comunitarie.
2. La documentazione a corredo della domanda di accertamento di cui al precedente comma 1, è stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.
3. La documentazione per l'immatricolazione dei veicoli di cui agli articoli 85, 86 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché la relativa procedura, è stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO